



**Esito della procedura di selezione interna, di cui alla Determinazione direttoriale n. 47/2019, rivolta al personale in servizio presso l'INVALSI e finalizzata all'individuazione ed alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

**VISTO** l'art. 17 del D. Lgs. 31/12/2009, n. 213;

**VISTO** lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RPD) (artt. 37-39);

**VISTO** che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *"quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali"* (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

**CONSIDERATO** che l'INVALSI è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD sopra citato;

**VISTO** l'art. 37 paragrafo 6 del predetto Regolamento, secondo cui il RPD *"può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi"*;

**VISTA** la nota prot. INVALSI n. 2318/2019 con cui il Responsabile del Settore dei servizi amministrativi e tecnologici chiedeva l'individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) INVALSI per il tramite di un interpello interno rivolto al personale in servizio presso l'Istituto;

**VISTA** la Determinazione n. 47/2019 avente ad oggetto *"Avviso di interpello interno rivolto al personale in servizio presso l'INVALSI per l'adeguamento delle procedure al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati - figura professionale di RPD"*;

**TENUTO CONTO** delle candidature pervenute entro le ore 12:00 del 10 aprile 2019, così come previsto dalla Determinazione n. 47/2019 sopra citata, e acquisite al protocollo INVALSI con n.3048/2019 e n.3128/2019;

**CONSIDERATO** che, nell'avviso di interpello interno di cui alla Determinazione n. 47/2019, non era stato indicato, quale requisito di partecipazione alla procedura, il possesso di un'esperienza maturata nel ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);

**TENUTO CONTO** che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 maggio 2019, ha invece ritenuto opportuno prevedere, per la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) INVALSI, quale requisito generale, l'aver già svolto le attività previste dal Regolamento (UE) 2016/679;

**VERIFICATO** che i soggetti che hanno presentato le candidature protocollo INVALSI con n. 3048/2019 e n. 3128/2019 sopra citate, non possiedono una pregressa esperienza maturata nel ruolo di



Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), come invece indicato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 maggio 2019;

#### **DETERMINA**

Dall'esito della procedura, per le motivazioni espresse in premessa, non risulta individuata alcuna candidatura idonea a ricoprire la posizione di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, di conseguenza, non viene dichiarato alcun vincitore.

Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'INVALSI, [www.invalsi.it](http://www.invalsi.it), con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.

Il Direttore Generale  
Paolo Mazzoli

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.